

**CIRCOLARE PRESIDENTE GIUNTA REGIONE PIEMONTE 8 OTTOBRE
1998 N. 14 / LAP /PET**

(B.U.R. 28-10-1998, n. 43)

**Determinazione delle distanze di fabbricati e manufatti dai corsi d'acqua, ai sensi
dell'articolo 96, lettera f), del Testo Unico approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n.
523.**

Si è osservato che sia in sede di formazione dei piani regolatori sia all'atto del rilascio di provvedimenti autorizzativi di opere edilizie, sono sorti dubbi in ordine all'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 96, lettera f), del testo unico approvato con regio decreto 25-7-1904, n. 523 in materia di distanze di fabbricati e manufatti dai corsi d'acqua, in rapporto alle disposizioni dettate dall'art. 29 della legge regionale 5-12-1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni

In primo luogo, occorre precisare che pur se entrambe le disposizioni fissano limiti inderogabili per le distanze di opere dalle sponde dei corsi d'acqua, occorre distinguere nettamente la tipologia.

L'art. 29 della legge regionale 5-12-1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni è norma di carattere e contenuto urbanistico rivolta alla formazione dei piani regolatori e volta a regolare l'attività edificatoria. Peraltro, con riferimento al quarto comma dello stesso articolo, emerge la finalità di tutelare gli insediamenti abitativi a fronte di eventuali esondazioni dei corsi d'acqua, in quanto viene consentita una "deroga" alle distanze previste dalla norma nei soli casi in cui gli abitati siano "difesi da adeguate opere di protezione".

Viceversa, i disposti dell'art. 96, lettera f), del testo unico approvato con regio decreto 25-7-1904, n. 523, ed in particolare i divieti in esso contenuti, secondo la corrente giurisprudenza, sono precipuamente informati alla regione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque o, comunque, di assicurare, ai fini del pubblico interesse, il libero deflusso delle acque.

Pertanto, tenendo conto che le due anzidette disposizioni rispondono ad esigenze differenti, è necessario individuare gli elementi che le rendono compatibili. A tal fine pare opportuno sottolineare i contenuti più significativi del parere del consiglio di Stato n. 55 in data 1-6-1988, avente ad oggetto "Distanza delle fabbriche dagli argini dei fiumi art. 96, lettera f), del testo unico approvato con regio decreto 25-7-1904, n. 523", dal quale emerge che il divieto contenuto nell'art. 96, lettera f), del testo unico approvato con regio decreto 25-7-1904, n. 523 ha natura cogente e inderogabile, e che entro le localizzazioni adiacenti, continue o quanto meno prossime ai corsi d'acqua, andrebbe estesa, ad una profondità non inferiore a quella ricavabile dalla congiunta valutazione dei fattori relativi alla tutela idrica, alla protezione demaniale e all'ordinata sicurezza urbanistici.

Analoga considerazione è contenuta nella sentenza n. 395 del 18-9-1975 del T.A.R. di Bologna, che mostra di ricomprendere il piano regolatore comunale nel novero delle "discipline vigenti nelle diverse località" (art. 96, lettera f), del testo unico approvato con regio decreto 25-7-1904, n. 523), allorquando questi tenga specificamente conto della "necessità di adeguare i programmi costruttivi alla particolare funzione della fascia di protezione del fiume".

Tutto ciò premesso, si ritiene che le prescrizioni del piano regolatore, conformi alle disposizioni del citato art. 29 della legge regionale 5-12-1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, possono assumere inefficacia di disciplina locale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, lettera f), del testo unico approvato con regio decreto 25-7-1904, n. 523 integrativa, quindi, delle prescrizioni di detto art. 96, alla condizione che le norme del piano regolatore siano supportate da ampie e congrue motivazioni e valutazioni tecniche in ordine ai

comma, punto 2, della legge regionale legge regionale 5-12-1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni: un'approfondita relazione idraulica sul corso d'acqua, che supporti e giustifichi le previsioni normative contenute nel piano regolatore, da sottoporre al parere vincolante dell'Autorità idraulica competente.

Solo alle condizioni anzidette, le norme dei piani regolatori possono stabilire distanze minime di fabbricati e manufatti dai corsi d'acqua diverse da quelle prescritte in via residuale dall'art. 96, lettera f), del regio decreto 25-7-1904, n. 523

In difetto, resta inteso che le predette prescrizioni devono comunque essere osservate anche nell'ambito degli abitati esistenti.

Si precisa, infine, che la disciplina di cui al citato art. 96, lettera f), del testo unico approvato con regio decreto 25-7-1904, n. 523 si applica a tutti i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, nonché a quelli appartenenti al demanio ancorché non iscritti nei predetti elenchi.